

QUADRO SINOTTICO

PROCESSO TRIBUTARIO

NUOVI TERMINI PROCESSUALI DOPO LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

(LEGGE N. 69 DEL 18 GIUGNO 2009, PUBBLICATA IN G.U. N. 140 S.O. N. 95/L DEL 19 GIUGNO 2009, ENTRATA IN VIGORE SABATO 04 LUGLIO 2009)

Articolo D.LGS. n. 546/92	Argomento	Termini sino al 03/07/09 (Processo Tributario)	Articoli C.P.C. al 03/07/2009	Articoli C.P.C. dal 04/07/2009 (Processo Civile)	Nuovi termini dal 04/07/2009 (Processo Tributario)	Note
3, co. 2	Regolamento preventivo di giurisdizione. Termine per la riassunzione della causa.	6 mesi	41, co. 1-50	41, co. 1-50	3 mesi (NOVITA')	Il termine di 3 mesi decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito; in difetto, il processo si estingue.
38, co. 3	Termine lungo per l'appello ed il ricorso per Cassazione	1 anno + 46 gg.	327, co. 1	327, co. 1	6 mesi (NOVITA')	Indipendentemente dalla notificazione, il termine lungo di 6 mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza.

						Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
43, co. 1	Ripresa del processo sospeso o interrotto	6 mesi	297-305	297-305	3 mesi (NOVITA')	Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 c.p.c.. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di 3 mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
51, co. 1	Appello – Termine breve	60 gg.	325	325	60 gg.	Immutato

54, co. 2	Appello incidentale	60 gg.	//	//	60 gg.	Particolare procedura tributaria. Nello stesso atto di appello depositato può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.
62, co. 2	Ricorso per Cassazione	60 gg.	325, co. 2	325, co. 2	60 gg.	Termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.
63, co. 1	Cassazione – Giudizio di rinvio	1 anno + 46 gg.	392, co. 1	392, co. 1	3 mesi (NOVITA')	La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.
51, co. 2	Revocazione (art. 395 nn.1-2-3-6 c.p.c.)	60 gg.	325, co. 1	325, co. 1	60 giorni	E' di 60 giorni il termine per proporre la revocazione. Se i fatti menzionati nell'art. 395 nn. 1,2,3 e 6 c.p.c. avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i 60 giorni da esso.
64, co. 1	Revocazione (art. 395 nn.4-5 c.p.c.)	1 anno + 46 giorni	327, co. 1	327, co. 1	6 mesi	Casi particolari. Indipendentemente dalla

					<p>(NOVITA')</p>	<p>notificazione, la revocazione per i motivi particolari indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.</p>
					<p>N.B. I nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009. - Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.</p>	

					- La suddetta proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato .	
--	--	--	--	--	--	--

Avv.. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce - Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

10 Luglio 2009